



CODICE PENALE

Art. 327 c.p.

Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, e' punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire duemila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Secondo — Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo	I — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-327-eccitamento-al-dispregio-e-vilipendio-delle-istituzioni-delle-leggi-o/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it